

Agli Enti e Soggetti pubblici e privati
che ricevono finanziamenti pubblici
da ATS Pavia

Oggetto: INFORMATIVA Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità

In riferimento alla normativa in oggetto l'ATS di Pavia – UOC Governo della presa in carico e dei percorsi assistenziali, relativamente ai contributi erogati ad Enti pubblici e privati nell'ambito delle iniziative di conciliazione famiglia-lavoro, informa di quanto segue:

La Legge n. 124 del 04/08/2017 ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di Soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni, o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art.2-bis del d.lgs n.33/2013.

Più specificamente, i destinatari dell'obbligo sono Enti non profit (associazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS) e imprese, ivi incluse le cooperative sociali.

I Soggetti in questione sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet o analoghi portali digitali (o, per le imprese, nella nota integrativa di bilancio), entro il 30 giugno di ogni anno, l'ammontare di sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da Enti pubblici nel periodo considerato (1 gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente) superiori a euro 10.000,00. Fanno eccezione i contributi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che la nuova disciplina sia applicabile solo a partire dal 2019 relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1 gennaio 2018 (criterio contabile di cassa), in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge sancito nell'articolo 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale".

L'inosservanza di tali adempimenti può comportare specifiche sanzioni. Secondo le disposizioni attuali la sanzione si applica a tutti gli enti ed è pari alla restituzione dell'1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000,00 euro.

Per ulteriori informazioni in merito si rimanda al testo integrale della Legge n.124 del 4 agosto 2017 e al Decreto Legge n.34 del 30 aprile 2019.

Tanto si informa per gli adempimenti di rispettiva competenza.